

# TI\_GERICHTE 35.2020.43 vom 22. Februar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-02-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2020.43](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2020.43)

FR: TI\_GERICHTE 35.2020.43 du 22 février 2021

IT: TI\_GERICHTE 35.2020.43 del 22 febbraio 2021

## Regeste

Soppressione di una rendita d'invalidità in vigore. Rinvio degli atti all'amministrazione per esecuzione perizia esterna. In particolare, non sufficientemente chiaro se lo stato di salute infortunistico è nel frattempo effettivamente migliorato o si tratta di una diversa valutazione

## Erwägungen

### E. 1

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C\_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses références)." (STF 8C\_412/2019, consid. 5.4.) (si veda pure la STF 8C\_697/2019, 8C\_698/2019 del 9 novembre 2020 consid. 4.1). Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio degli atti all'istituto convenuto (cfr. STF 8C\_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso non ha fondato la decisione impugnata su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA. Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si giustifica pertanto l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all'assicuratore resistente affinché disponga l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica e reumatologica) ai sensi dell'art. 44 LPGA, volta a stabilire se sono dati i presupposti per procedere a una revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA (in proposito, si vedano i principi giurisprudenziali menzionati al consid. 2.3.) della rendita d'invalidità in vigore. In seguito, facendo capo alle risultanze dell'accertamento esperito, l'amministrazione definirà di nuovo il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° settembre 2019. In questo contesto, l'assicuratore terrà conto del fatto che, prescindendo da questioni inerenti alla causalità dei disturbi (irrilevanti in quell'ambito), l'assicurazione per l'invalidità ha ridotto la rendita d'invalidità da intera a un quarto a far tempo dal 1° marzo 2011, ammettendo che nel frattempo le condizioni di salute della ricorrente erano migliorate (miglioramento accertato grazie a una perizia \_\_\_\_\_ del luglio 2010), e che la relativa decisione è stata confermata dal TCA con sentenza 32.2011.54 del 31 agosto 2011, cresciuta in giudicato. 2.9. Visto l'esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, STF 8C\_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271 e riferimento), la CO 1 verserà all'insorgente, rappresentata da un avvocato, l'importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d'indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.